

Nuove regole per gli oneri documentali alla luce del Provvedimento ADE del novembre 2020 – peculiarità nell'ambito dello scenario COVID 19

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Brescia, 22 luglio 2021

A cura di:

Federico Venturi

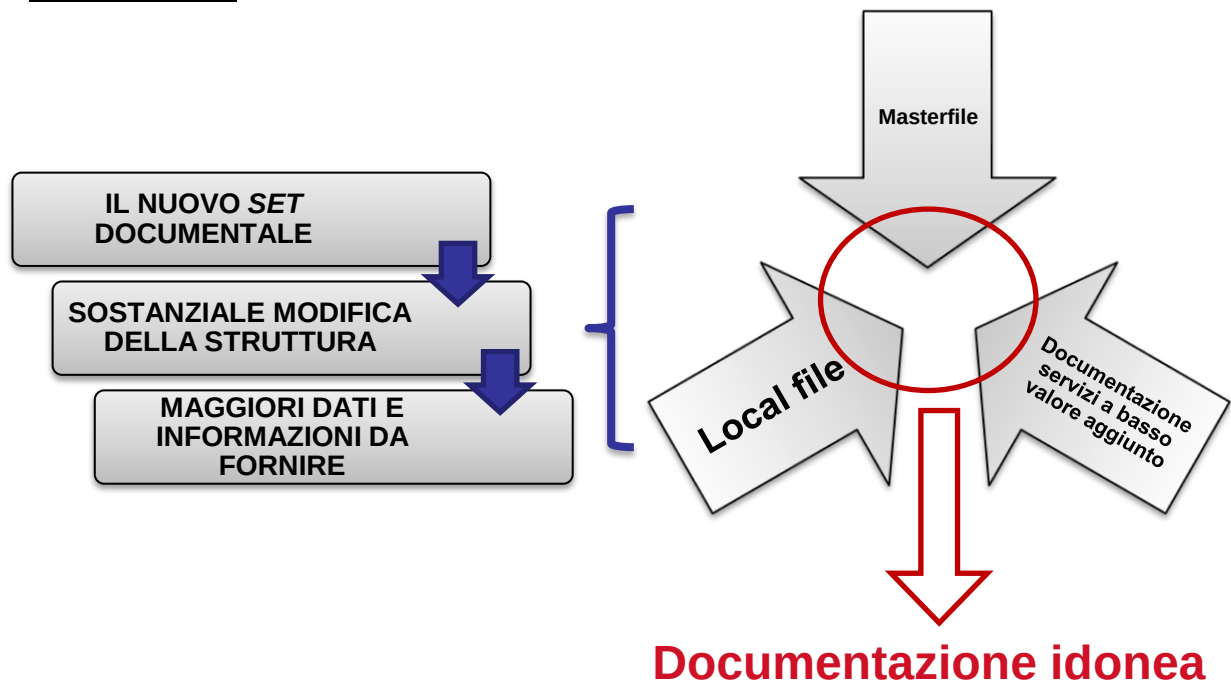
**Disciplina sanzionatoria e documentazione idonea
per la disapplicazione delle sanzioni: *le novità dal
periodo di imposta 2020***

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

- ❖ Il 23 novembre 2020 è stato pubblicato, con il prot. n. 360494/2020, il nuovo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in materia di prezzi di trasferimento, che ha sostituito il Provvedimento del 2010.
- ❖ Questo introduce sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla documentazione «idonea» a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento e stabilisce i nuovi requisiti per l'accesso al regime premiale di *penalty protection*.
- ❖ Le novità introdotte hanno allineato il contenuto del Masterfile e dalla Documentazione Nazionale (o «Local file») a quanto stabilito dal Capitolo V delle Linee Guida OCSE del luglio 2017, come modificato dall'Action 13 del progetto BEPS in materia di *transfer pricing documentation*.
- ❖ Inoltre, è stata introdotta una semplificazione all'approccio documentale dei servizi a basso valore aggiunto. La documentazione idonea ha subito, quindi, una profonda modifica sostanziale che trova applicazione con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del nuovo Provvedimento.

L'esito delle disposizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate, oltre all'atteso adeguamento risulta essere anche quello di appesantire sensibilmente gli oneri amministrativi che le imprese sono chiamate ad assumersi.

In sintesi



La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

«Il presente provvedimento si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione»



Per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare le disposizioni del nuovo Provvedimento si applicano a partire dal periodo di imposta 2020

- La «documentazione idonea» ai fini della *penalty protection* continua ad essere costituita da: **Master File** e **Local File**
- Nel Provvedimento **non** è più contenuta la **distinzione** tra: società *holding*, *sub-holding* e impresa controllata.
- «Per le **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di imprese non residenti di cui all'articolo 162 del TUIR si applicano in quanto compatibili i punti 2.2. e 2.3.»
- «Per le società residenti nel territorio dello Stato **con stabili organizzazioni all'estero** si applicano in quanto compatibili i punti 2.2. e 2.3.»

Forma del *Master File* e del *Local File*

- ✓ «Devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese»
- ✓ «Devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi»
- ✓ «La documentazione deve essere presentata in formato elettronico e deve essere consegnata all'Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta»
- ✓ «Eventuali informazioni supplementari o integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta»

La documentazione è comunque idonea se:

- fornisce agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo all' accurata **delineazione** delle transazioni e all'analisi di comparabilità, compresa l'analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria;
- sono rinvenute omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo.

Non può qualificarsi come *idonea* la documentazione che rispetta la struttura formale prevista per la *documentazione nazionale* ed il *Master File* **ma** presenta:

- contenuti informativi **incompleti**, **non** conformi alle disposizioni contenute nel provvedimento;
- la mancanza della firma elettronica con marca temporale;
- informazioni non corrispondenti in tutto o in parte al vero.

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Resta ferma la facoltà di presentare il *Local File* e il *Master File* con riguardo **ad una parte delle operazioni poste in essere**



***Penalty protection* limitata alle operazioni descritte**

Il contribuente ha la facoltà di predisporre la *documentazione nazionale* ed il *Master File* limitatamente ad una parte delle operazioni infragruppo poste in essere, senza che ciò pregiudichi l'ottenimento dell'esimente sanzionatoria.

L'idoneità è quindi valutata dall'Amministrazione Finanziaria per singola transazione.

Il nuovo *Local File* - Ulteriori dati e informazioni da fornire



indicazioni specifiche in merito alla struttura organizzativa

descrizione dei riporti funzionali delle risorse impiegate

indicazione delle eventuali riorganizzazioni o trasferimenti, anche di beni immateriali, che abbiano interessato la società locale

criteri di scelta e applicazione del metodo adottato, con specifica indicazione delle motivazioni sottostanti la scelta di analizzare le transazioni sulla base di dati pluriennali *

informazioni e motivazioni sottostanti le eventuali rettifiche di comparabilità applicate ai fini di una maggiore affidabilità dei risultati **

assunzioni critiche (*critical assumptions*) in merito all'applicazione del metodo di *transfer pricing* adottato e i relativi potenziali impatti derivanti da eventuali modifiche dello stesso

Note:

(*) è opportuno capire se per i vari metodi utilizzati, un'analisi sulla base di più anni.

(**) verificare con attenzione la comparabilità degli elementi (es. working capital adjustments).

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Il nuovo *Local File* – Documenti a supporto e obblighi di allegazione



bilancio d'esercizio della società locale

prospetti di riconciliazione dei dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di *transfer pricing* con il bilancio d'esercizio

dati finanziari dei soggetti comparabili utilizzati nell'analisi *

copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti

copia dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa locale non è parte ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte nel Local file

Note:

(*) entrare più in dettaglio dei dati finanziari dei comparabili al fine, per esempio, di scegliere il PLI adeguato.

Il nuovo *Master File* - Ulteriori dati e informazioni da fornire



individuazione dei fattori che caratterizzano la generazione di profitto del gruppo

rappresentazione della struttura operativa e della catena del valore

capitolo *ad hoc* dedicato ai beni immateriali del gruppo

informazioni specifiche in merito alle attività finanziarie infragruppo

indicazioni circa le modalità di finanziamento del Gruppo con indicazione delle entità che svolgono funzioni di finanziamento e delle politiche di *transfer pricing*

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Il nuovo *Master File* – Documenti a supporto e obblighi di allegazione



bilancio consolidato del gruppo

elenco di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e i ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni finanziarie dei paesi in cui il gruppo opera

FOCUS SU TALUNI ASPETTI SOSTANZIALI

***Beni immateriali e loro utilizzo
all'interno del Gruppo***

Attività finanziarie infragruppo

Servizi a basso valore aggiunto

- 
- Analisi condotta a livello di gruppo, con conseguente necessario coinvolgimento della controllante e delle consociate
 - Importanza del Masterfile

Beni immateriali del gruppo multinazionale

E' necessario illustrare, all'interno del *master file*, tutti gli aspetti inerenti la creazione, la gestione e le modalità di sfruttamento dei beni immateriali all'interno del gruppo multinazionale



Conseguenze:

1. *Identificazione di tutti i beni immateriali, non solo di quelli utilizzati dall'impresa residente, con livello di dettaglio per singola società;*
2. *Modalità di gestione dell'attività di ricerca e sviluppo e di come le società del gruppo ne beneficino, direttamente o indirettamente;*
3. *Politiche di prezzi di trasferimento relative all'utilizzo dei beni immateriali.*

Attività finanziarie infragruppo

Le modalità di finanziamento del gruppo devono essere descritte nel master file, fornendo altresì dettagli rilevanti riguardo alle società deputate a tali funzioni ed ai rapporti con i finanziatori esterni.



Conseguenze:

- *Identificazione delle modalità di finanziamento del gruppo nel suo complesso, con necessità di dare evidenza delle fonti di finanziamento esterne;*
- *Evidenza di come le fonti di finanziamento vengono ripartite all'interno del gruppo (modalità tecnica, entità e condizioni);*
- *Evidenza delle strutture di finanziamento, con particolare riguardo alle società del gruppo deputate a tali attività (ivi inclusa la loro residenza e sede di direzione effettiva).*

Criticità:

- Analisi estesa all'intero gruppo;
- Evidenza dei flussi finanziari in entrata e delle relative condizioni economiche;
- Impatto sulla metodologia di determinazione della remunerazione dei flussi finanziari ma anche sull'eventuale applicazione di ritenute.

Servizi a basso valore aggiunto

Il Provvedimento prevede una specifica documentazione per i «servizi a basso valore aggiunto», qualora il contribuente intenda utilizzare l'approccio semplificato di valorizzazione (di cui all'art. 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018)



Conseguenze:

1. *Necessità di predisporre apposita documentazione, contenente le informazioni previste dal Provvedimento*
2. *Necessità di operare una puntuale identificazione dei servizi, delle parti coinvolte e delle ragioni per cui gli stessi debbono considerarsi a «basso valore aggiunto»*

SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO

(articolo 7 del decreto del Ministro
dell'Economia e delle finanze del 14 maggio
2018)

Per servizi a basso valore aggiunto si intendono quelli identificati all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 maggio 2018. Quindi, sono considerati servizi a basso valore aggiunto quei servizi che:

- hanno natura di supporto;
- non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;
- non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
- non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

La valorizzazione del servizio a basso valore aggiunto è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi. Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.

Servizi a basso valore aggiunto

Il Provvedimento prevede una specifica documentazione per i «servizi a basso valore aggiunto», qualora il contribuente intenda utilizzare l'approccio semplificato di valorizzazione (Art. 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018).

Conseguenze:

- Necessità di predisporre apposita documentazione, contenete le informazioni previste dal Provvedimento;
- Esime dalla predisposizione di un'analisi economica e di comparabilità;
- Necessità comunque di una puntuale identificazione dei servizi, delle parti coinvolte e delle ragioni per cui gli stessi debbono considerarsi a «basso valore aggiunto».

Criticità:

- E' necessario descrivere e dimostrare i benefici ottenuti o attesi;
- L'aggregato dei costi diretti ed indiretti connessi alla fornitura dei servizi deve essere esplicitato e dimostrato, così come i conteggi e le modalità di ripartizione tra le società del gruppo;
- Necessaria contrattualizzazione.

I servizi a basso valore aggiunto - **indice dei contenuti**

Sezione n. 1 - Descrizione dei servizi infragruppo

Sezione n. 2 - Contratti di fornitura dei servizi

Sezione n. 3 - Valorizzazione delle operazioni

Sezione n. 4 - Calcoli

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Il nuovo set documentale dei servizi a basso valore aggiunto - **Dati e informazioni da fornire e obblighi di allegazione**



Seguendo questo approccio è possibile semplificare il cd. *Benefit Test*. Sulla base del disposto delle Linee Guida OCSE (ver. 2017) è possibile evitare la conservazione dei documenti che dimostrano l'evidenza dei servizi ricevuti (cd. *defense file*)?

Considerazioni conclusive

- ❑ Il Provvedimento sposta il *focus* della documentazione dalla singola entità locale al Gruppo nel suo complesso.
- ❑ La richiesta di informazioni, anche di dettaglio, riferite ad altre entità appartenenti al Gruppo deve inquadrarsi nelle più recenti elaborazioni di fonte internazionale (OCSE) sui prezzi di trasferimento e nei più pregnanti obblighi di *disclosure* (i.e. DAC 6 e successive modificazioni).
- ❑ Il nuovo set documentale impone una revisione sostanziale dell'approccio sino ad oggi adottato nella redazione dei documenti rilevanti (non solo Local File e *Masterfile*, ma anche contratti *intercompany*).

Semplificazioni per le piccole e medie imprese

«Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.5 del paragrafo 2 “Le operazioni infragruppo” della Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti periodi di imposta».

Nuova definizione:

«si intendono le imprese che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento.

*Non rientrano comunque in tale definizione i soggetti che direttamente o indirettamente controllano **o sono controllate** da un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”».*

Local file – indice dei contenuti a confronto

**Local file – Provvedimento
n. 137654/2010**

1. Descrizione generale della società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei mercati di riferimento)
2. Settori in cui opera la società
 - 2.1 Settore 1
 - 2.2 Settore 2
 - 2.n Settore n
3. Struttura operativa della società
4. Strategie generali perseguite dall'impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente

**Local file – Provvedimento
n. 360494/2020**

1. Descrizione generale dell'entità locale
 - 1.1 Struttura operativa
 - 1.2 Attività e strategia imprenditoriale perseguita

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Local file – Provvedimento n. 137654/2010

- 5. Operazioni infragruppo
 - 5.1 Operazioni di tipo n
 - 5.1.1 Descrizione delle operazioni
 - 5.1.2 Analisi di comparabilità
 - a) Caratteristiche dei beni e dei servizi
 - b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati
 - c) Termini contrattuali
 - d) Condizioni economiche
 - e) Strategie d'impresa

Local file – Provvedimento n. 360494/2020

- 2. Operazioni infragruppo
 - 2.1 Operazioni di tipo n
 - 2.1.1 Descrizione delle operazioni
 - a) Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti
 - b) Identificazione delle imprese associate coinvolte
 - c) Operazioni comparabili indipendenti (esterne e interne) e **indicatori finanziari**

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Local file – Provvedimento n. 137654/2010

5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni

- a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza
 - b) Criteri di applicazione del metodo prescelto
 - c) Risultati derivanti dall'applicazione del metodo adottato
6. Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi o "CCA" a cui l'impresa partecipa)

Local file – Provvedimento n. 360494/2020

2.1.2 Analisi di comparabilità

2.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni

- a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza
- b) Criteri di applicazione del metodo prescelto

i. impresa associata da sottoporre ad analisi

ii. **analisi pluriennale**

iii. **rettifiche di comparabilità**

iv. strategia di ricerca

v. intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza

2.1.4 Risultati

2.1.5 **Assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto**

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

**Local file – Provvedimento
n. 137654/2010**

**Local file – Provvedimento
n. 360494/2020**

3. Informazioni finanziarie

3.1 I conti annuali delle entità locali per il periodo d'imposta in questione. Qualora disponibili, dovranno essere allegate le relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti.

3.2 I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente.

3.3 I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell'analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti.

Segue (...)

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

**Local file – Provvedimento
n. 137654/2010**

Allegati

ALLEGATO 1 – diagramma di flusso destinato a descrivere i flussi delle operazioni, ivi compresi quelli afferenti operazioni non appartenenti all'area della gestione ordinaria.

ALLEGATO 2 – Copia dei contratti scritti in base ai quali le operazioni di cui ai capitoli 5 e 6 sono regolate

**Local file – Provvedimento
n. 360494/2020**

4. Allegati

ALLEGATO 1 - Copia di tutti gli accordi infragruppo conclusi dall'entità locale riferiti alle operazioni rappresentate, ivi compresi gli eventuali accordi per la ripartizione dei costi a cui l'impresa partecipa.

ALLEGATO 2 - Copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte.

Master File – indice dei contenuti a confronto

Masterfile– Provvedimento n. 137654/2010

1. Descrizione generale del gruppo multinazionale
2. Struttura del gruppo
 - 2.1 Struttura organizzativa
 - 2.2 Struttura operativa
3. Strategie generali perseguite dal gruppo
4. Flussi delle operazioni
5. Operazioni infragruppo
 - 5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari
 - 5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo
 - 5.2.1 Servizi di tipo "n"
 - 5.3 Accordi per la ripartizione di costi

Masterfile– Provvedimento n. 360494/2020

1. Struttura organizzativa
2. Attività svolte
 - 2.1 Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo
- 2.2 Flussi delle operazioni
- 2.3 Accordi per la prestazione di servizi infragruppo
 - Servizi di tipo "n";.
- 2.4 Principali mercati
- 2.5 Struttura operativa e catena del valore
- 2.6 Operazioni di riorganizzazione aziendale
3. Beni immateriali del gruppo multinazionale
 - 3.1 Strategia del gruppo
 - 3.2 Beni immateriali
 - 3.3 Accordi relativi a beni immateriali
 - 3.4 Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo
 - 3.5 Operazioni rilevanti

Master File – indice dei contenuti a confronto

**Masterfile– Provvedimento
n. 137654/2010**

- 6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti
- 7. Beni immateriali
- 8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo
- 9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell'Unione Europea concernenti "Advance Price Arrangements" (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento

**Masterfile– Provvedimento
n. 360494/2020**

- 4. Attività finanziarie infragruppo**
 - 4.1 Modalità di finanziamento
 - 4.2 Funzioni di finanziamento accentrate
 - 4.3 Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie
- 5. Rapporti finanziari del gruppo multinazionale
 - 5.1 Bilancio consolidato**
 - 5.2 Accordi relativi a operazioni finanziarie**

La Documentazione Idonea – Provv. del 23 novembre 2020

Comunicazione del possesso della documentazione idonea

- La documentazione deve essere redatta su **base annuale** e conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento.
- **La comunicazione del possesso** viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
		A	B	C			
					4	5 ,00	6 ,00

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Nel **riga RS106** i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

La Documentazione Idonea – Prov. del 23 novembre 2020

- Il contribuente che aderisce alla disciplina degli oneri documentali **deve barrare la casella “Possesso documentazione”** (casella 4).
- Nelle caselle 5 e 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni di *transfer pricing*.

Trade off tra *penalty protection* ed oneri del contribuente: cosa tenere in considerazione nella valutazione

PRO	CONTRO
• No sanzioni amministrative • Anticipazione richiesta AF in corso di verifica • Set documentale previsto in linea con le prescrizioni OCSE: possibilità di utilizzare Masterfile di gruppo e informazioni del CbCR	• Preclusione del gruppo a fornire talune informazioni non direttamente riguardanti la società italiana • Tempistiche • Impossibilità di rettifiche ex post • Rischio di contraddizione rispetto a quanto documentato nelle precedenti documentazioni

Tempistica perentoria per la predisposizione della documentazione

- Il nuovo Provvedimento introduce una novità sul termine per la predisposizione della documentazione idonea.
- È previsto infatti che la documentazione idonea sia sottoscritta dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato con firma elettronica che reca la marca temporale apposta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in analisi.
- Ciò sembra rispondere all'esigenza di conferire data certa ai documenti.
- Riteniamo non sia conveniente anticipare l'invio della Dichiarazione dei Redditi se la documentazione idonea non è già stata predisposta.
- Se per altri motivi fosse necessario farlo, l'opzione va poi gestita con una correttiva nei termini e non con una integrativa.

Ricordiamo che il Provvedimento del 2010 prevedeva che la documentazione idonea:

- deve essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del contribuente e firmata in calce all'ultimo foglio dallo stesso o autenticata mediante firma elettronica;
- deve essere presentata in formato elettronico;
- l'eventuale esibizione della stessa in formato cartaceo non pregiudica l'applicazione dell'art. 1, comma 2-ter, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 a condizione che sia resa disponibile in formato elettronico entro un termine di tempo congruo assegnato dagli incaricati dell'attività di controllo.

Tempistica perentoria per la predisposizione della documentazione



Ai sensi del nuovo provvedimento, la consegna della documentazione all'amministrazione finanziaria deve essere effettuata **entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta**, rispetto ai 10 giorni previsti finora.

È invece invariato il termine di minimo 7 giorni per le richieste supplementari o integrative. 

Possibili approcci pratici nei prossimi mesi per l'aggiornamento della documentazione idonea

Approcci pratici per l'aggiornamento della documentazione

A fronte delle numerose modifiche apportate dal nuovo Provvedimento l'aggiornamento della documentazione sarà particolarmente dispendioso in termini di tempo e laborioso per la documentazione da reperire.

Suggeriamo quindi di organizzare per step le fasi dell'aggiornamento, per esempio attraverso la predisposizione di un GANTT.

Trattandosi di modifiche «invasive» potrete valutare di:

- affidare le modifiche più rilevanti ad un consulente esterno, il quale dovrà ricevere il supporto costante della società al fine del reperimento delle informazioni necessarie;
- modificare internamente la documentazione su indicazione del consulente.

Suggeriamo altresì di non anticipare l'invio del Modello Redditi SC per evitare di dover poi successivamente apportarvi delle modifiche.

Approcci pratici per l'aggiornamento della documentazione

Vi riportiamo di seguito a titolo esemplificativo un estratto di GANTT realizzato ai fini dell'aggiornamento della documentazione:

WBS	Attività	Priorità	Predecessori (max 3)		Data Inizio Stimata	Data Fine Stimata	Esecutore	Data Inizio da progetto	Data Fine da progetto
					lun 25/01/21	mar 30/11/21		lun 25/01/21	mar 30/11/21
5.1.1	Impostazione attività aggiornamento Documentazione Nazionale fy 2020	Media			mer 05/05/21	ven 12/02/21	consulente	05/02/2021	12/02/2021
5.1.2	Predisposizione canovaccio Documentazione Nazionale fy 2020	Media	5.1.1		ven 12/02/21	mer 10/03/21	società	12/02/2021	10/03/2021
5.1.3	Aggiornamento primi capitoli con informazioni della società (capitolo 1.1 struttura operativa a, 1.2 attività e strategia imprenditoriale perseguita, capitolo 2 identificazione macro delle operazioni infragruppo, 2.x.a) ammontare dei pagamenti effettuati/ricevuti, 2.x.c) operazioni comparabili e indicatori finanziari)	Media	5.1.1	5.1.2	mer 10/03/21	mer 31/03/21	società	10/03/2021	31/03/2021
5.1.4	Analisi di comparabilità: discussione e formalizzazione capitolo 2.x.2	Media	5.1.1		mer 10/03/21	ven 09/04/21	entrambi	10/03/2021	09/04/2021
5.1.5	Aggiornamento capitoli 2.x.3, 2.x.4, 2.x.5 (metodo e risultati)	Bassa	5.1.4		ven 09/04/21	ven 21/05/21	consulente	09/04/2021	21/05/2021
5.1.6	Predisposizione allegati (conti annuali società del Gruppo, riconciliazione CE segregati, copia accordi infragruppo)	Bassa	5.1.1		mer 10/03/21	mer 30/06/21	società	10/03/2021	30/06/2021
5.1.7	Finalizzazione e review documentazione nazionale	Bassa	5.1.5		ven 21/05/21	mer 30/06/21	entrambi	21/05/2021	30/06/2021
5.1.8	Firma documentazione nazionale con firma elettronica con marca temporale	Bassa	5.1.7		mer 30/06/21	mar 30/11/21	società	30/06/2021	30/11/2021
6.1.1	Impostazione attività predisposizione Masterfile fy 2020	Media			mer 05/05/21	ven 12/02/21	consulente	05/02/2021	12/02/2021
6.1.2	Predisposizione canovaccio Masterfile fy 2020	Media	6.1.1		ven 12/02/21	ven 30/04/21	consulente	12/02/2021	30/04/2021
6.1.3	Aggiornamento primi capitoli con informazioni della società (capitolo 1 struttura organizzativa, 2.2 flussi delle operazioni, 2.3 accordi per la prestazione di servizi infragruppo 2.4 principali mercati, 2.6 operazioni di riorganizzazione aziendale, 3 beni immateriali del gruppo, 4 attività finanziarie infragruppo, 5 rapporti finanziari del gruppo)	Media	6.1.1	6.1.2	ven 30/04/21	ven 28/05/21	società	30/04/2021	28/05/2021
6.1.4	Predisposizione capitoli su analisi di comparabilità (2.5 struttura operativa e catena del valore)	Media	6.1.1	5.1.4	mer 10/03/21	ven 28/05/21	entrambi	10/03/2021	28/05/2021
6.1.5	Finalizzazione e review masterfile	Bassa	6.1.3	6.1.4	ven 28/05/21	ven 16/07/21	entrambi	28/05/2021	16/07/2021
6.1.6	Firma documentazione nazionale con firma elettronica con marca temporale	Bassa	6.1.5		ven 16/07/21	mar 30/11/21	società	16/07/2021	30/11/2021



Covid e impatti sul *Transfer pricing*

In data 18 dicembre 2020, l'OCSE ha pubblicato il documento **“Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”** recante alcune Linee Guida per l'applicazione dell'*arm's length principle* alle transazioni infragruppo nel contesto pandemico.

Nel documento sono affrontate quattro tematiche.

1. **ANALISI DI COMPARABILITÀ:** quali sono le possibili soluzioni che consentono di riflettere gli effetti della crisi nelle analisi economiche? (i.e. la correzione dei risultati dell'analisi di benchmark, l'aggiustamento del set di comparabili, l'aggiustamento della tested party).
2. **PERDITE E ALLOCAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI A SEGUITO DELLA PANDEMIA:** il capitolo si occupa dell'allocatione delle perdite realizzate a seguito della pandemia (con particolare riferimento all'attribuzione a “limited-risk entities”).
3. **PROGRAMMI DI ASSISTENZA DEL GOVERNO:** dovranno essere attentamente valutati i termini e le condizioni dei programmi di sostegno garantiti dai Governi durante la pandemia al fine di determinare il relativo impatto sulle (i) transazioni infragruppo e (ii) sulle transazioni comparabili.
4. **ADVANCE PRICING AGREEMENTS (APAs):** la Sezione valuta gli impatti del mutato contesto di mercato sugli accordi preventivi unilaterali o multilaterali già sottoscritti con l'Amministrazione Finanziaria ed ancora in corso di validità, nonché su quelli in fase di negoziazione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Federico Venturi,
Partner Pirola Pennuto Zei & Associati
Via Cefalonia 70, 25124 Brescia (BS)
Tel. +39 030 2219611, Fax +39 030 2219610
E-mail: federico.venturi@studiopirola.com